

**"ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: UNA
DISCIPLINA IN COSTANTE EVOLUZIONE"**

Gli adempimenti antiriciclaggio

3. Definizioni

Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di attività **criminali in attività legali**, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all’evento delittuoso generatore degli stessi.



4. Evoluzione normativa

Legge 5 luglio 1991, n. 197: prima disciplina antiriciclaggio, concentrata principalmente sugli intermediari finanziari

Decreto legislativo n. 56/2004: vengono definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra i quali fanno la loro prima apparizione i liberi professionisti

Disposizioni attuative: Decreto n.143 del 3 febbraio 2006, Provvedimento dell'UIC del 24 febbraio 2006

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: attuale disciplina antiriciclaggio

IV Direttiva antiriciclaggio.
Lavori in sede comunitaria

- l'estensione dei principi sanciti dalla normativa antiriciclaggio alla lotta contro il terrorismo internazionale;
- l'introduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- l'introduzione dell'obbligo di identificazione del titolare effettivo;
- l'introduzione di una specifica definizione di "riciclaggio", ai soli fini della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007.

5. Disciplina penale

Il diritto penale italiano vigente prevede tre fattispecie riconducibili al fenomeno del riciclaggio, ovvero i delitti di “Ricettazione” (art. 648 c.p.), di “Riciclaggio” (art. 648-bis c.p.) e di “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (648-ter c.p.).

**Il riciclaggio nel nostro
sistema penale**

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

**Impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita (art. 648-
ter c.p.)**

6. Disciplina penale

Articolo 648 Bis Codice Penale- Riciclaggio

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

NOVITA': REATO DI AUTORICICLAGGIO

7. Il D.Lgs. 231/2007

Ai soli fini del D.Lgs. n. 231/2007, si considerano infatti azioni di riciclaggio, se commesse intenzionalmente e nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa:

- la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura dei beni;
- la partecipazione a uno degli atti appena richiamati.

8. Il D.Lgs. 231/2007

Riciclaggio: DEFINIZIONE
D.Lgs. 231/2007

Conversione e
trasferimento di
beni

Acquisto,
detenzione o
utilizzo di
beni provenienti da
attività criminose

Altre azioni che
tendono ad
occultare e
dissimulare

CONVERSIONE:
Sostituire i proventi
illeciti con altri beni
o denaro

TRASFERIMENTO

Da un
luogo
all'altro

Da un
soggetto
all'altro

La partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, **l'associazione** per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di **aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo** o il fatto di agevolarne l'esecuzione

9. Il D.Lgs. 231/2007

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	DISCIPLINA PENALE
<p>Il D.Lgs. n. 231/2007 ha dettato una definizione molto ampia ed articolata di antiriciclaggio che prevede, ai soli fini degli obblighi amministrativi, anche l'ipotesi del c.d. "<u>autoriciclaggio</u>", ovvero il riciclaggio commesso dal soggetto responsabile e/o concorrente del reato presupposto.</p> <p>Con la nuova definizione fornita dal D.Lgs. 231/2007 possono essere considerate azioni di riciclaggio <u>condotte che il nostro ordinamento penale qualifica come tipiche di riciclaggio e di reimpiego, nonché di ricettazione, di favoreggiamento, di associazione per delinquere, di istigazione e di concorso.</u></p>	<p>Il nostro codice penale non configura il reato di autoriciclaggio, ma considera l'occultamento delle somme derivanti dal reato come un fatto derivato non punibile (almeno fino a quando non vi saranno riforme in tal senso).</p>
<p>Affinché si possa parlare di riciclaggio i beni o il denaro devono provenire da un'"<u>attività criminosa</u>".</p>	<p>Per il nostro codice penale, il riciclaggio è rappresentato dalle condotte volte a movimentare, a occultare o a reimpiegare il provento di un delitto non colposo.</p>

10. Il D.Lgs. 231/2007

Art. 3 della III dir. n. 2005/60/CE

Ai fini della presente direttiva si intende per:...

“4. **"attività criminosa"**: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;

5. costituiscono "reati gravi" almeno:

a) gli atti definiti agli artt. da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

b) ognuno dei reati definiti nell'art. 3, par. 1, lett. a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'art. 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;


d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'art. 1, par. 1, e nell'art. 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) la corruzione;

f) **i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno** ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.”

12. Il D.Lgs. 231/2007

Il D.Lgs. 109/2007 (cui il 231/2007 rinvia) ha esteso le misure di prevenzione previste per il riciclaggio di denaro al contrasto del **finanziamento del terrorismo**.



13. I soggetti destinatari

INTERMEDIARI FINANZIARI E ALTRI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA

Banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di investimento a capitale variabile (SICAV); le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; gli agenti di cambio; le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

14. I soggetti destinatari

PROFESSIONISTI	<ul style="list-style-type: none">- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;- i notai e gli avvocati, quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:<ol style="list-style-type: none">1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività economiche;2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione della società;5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust o strutture analoghe;- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati nei punti precedenti
REVISORI CONTABILI	<ul style="list-style-type: none">- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;- i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

15. I soggetti destinatari

ALTRI SOGGETTI

- **recupero di crediti per conto terzi**, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
- **custodia e trasporto di denaro contante** e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
- **trasporto di denaro contante, titoli o valori** senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- **gestione di case da gioco**, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

16. I soggetti destinatari

ALTRI SOGGETTI

- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- **offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro**, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- **agenzia di affari in mediazione immobiliare**, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

17. I soggetti destinatari

Il professionista è tenuto ad adottare appropriati sistemi e procedure in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di gestione e valutazione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

18. Gli adempimenti

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
1 Adeguate verifica della clientela
2 Obbligo di conservazione dei dati
3 Obbligo di registrazione dei dati
4 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette / di comunicazione operazioni ultrasoglia



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
1. Identificazione del cliente
2. Identificazione del titolare effettivo
3. Controllo costante

19. Gli adempimenti

- La disciplina antiriciclaggio è stata più volte modificata a seguito di successivi interventi normativi.
- Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli adempimenti antiriciclaggio, merita quindi di essere sottolineato come questi siano mutati profondamente negli anni:
 - lo studio professionale sarà tenuto a rispettare, nel corso del tempo, la disciplina prevista per quel particolare periodo.

20. Gli adempimenti

22 aprile 2006

col D.M. 141/2006 scattano gli **obblighi di:**

- ✓ **identificazione**
- ✓ **registrazione e conservazione dei dati**
- ✓ **segnalazione delle operazioni sospette**

29 dicembre 2007

sono stati introdotti:

- ✓ **gli obblighi di adeguata verifica della clientela**
- ✓ **e l'approccio basato sul rischio**

CLIENTELA GIÀ ACQUISITA AL 29/12/2007	CLIENTELA ACQUISITA DAL 29/12/2007
Adeguata verifica da effettuare al primo contatto utile.	Adeguata verifica da effettuare al momento del conferimento dell'incarico.

**Lo studio professionale sarà inoltre tenuto a rispettare i principi generali
in tema di antiriciclaggio**

ANTIRICICLAGGIO: PRINCIPI GENERALI

**PRINCIPIO DELLA
COLLABORAZIONE ATTIVA**

Nello svolgimento dell'attività, i **professionisti devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure** in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione **per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.**

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

Le misure che il professionista deve adottare devono essere **proporzionate al rischio di riciclaggio** in relazione:

- all'operazione/prestazione
- al tipo di cliente

L'applicazione delle misure deve inoltre essere **proporzionata alle peculiarità delle professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.**

L'adeguata verifica della clientela

23. L'adeguata verifica della clientela

Art. 18, D.Lgs. 231/2007

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) **identificare l'eventuale titolare effettivo** e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo **scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale”.

24. L'adeguata verifica della clientela

**PROFESSIONISTI:
OPERAZIONI
RILEVANTI**

prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro (irrilevante il compenso!)

prestazioni professionali occasionali che comportano la **trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento** di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche a seguito di operazioni frazionate

tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente

25. L'adeguata verifica della clientela

**ADEGUATA
VERIFICA:
ESONERI**

Mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (tutte le dichiarazioni, quindi, ad esempio, anche dichiarazione di successione, di inizio attività, dichiarazione IMU)

Adempimenti in materia di amministrazione del personale

ATTENZIONE!

Nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si deve sempre procedere con l'adeguata verifica, indipendentemente da qualsiasi esclusione!

26. L'adeguata verifica della clientela

Nel corso degli anni si siano succeduti una serie di interventi volti ad individuare con maggiore precisione tutti i casi in cui si rende necessario adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Pertanto, al fine di consentire una chiara individuazione delle operazioni per le quali scattano gli obblighi di adeguata verifica, **le Linee Guida del CNDCEC hanno fornito un'importante elencazione delle principali tipologie di prestazioni professionali, suddividendole in prestazioni escluse e prestazioni oggetto di adeguata verifica.**

Queste ultime sono ulteriormente suddivise in operazioni di valore indeterminato o indeterminabile (per le quali scattano sempre gli obblighi di adeguata verifica) e operazioni che sono rilevanti solo se di valore pari o superiore a 15.000 euro.

27. L'adeguata verifica della clientela

- Adempimenti in materia di amministrazione del personale;
- attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- **docenze a corsi, convegni e simili;**
- **funzione di revisore in enti pubblici** (escluso dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio - Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006);
- **incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria** nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (Risposta Uic n. 15 del 21 giugno 2007, di cui sopra);
- incarico di recupero crediti (Risposta Uic n. 22 del 21 giugno 2006);
- **pareri giuridici pro-veritate;**
- perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale;
- redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale.

28. L'adeguata verifica della clientela

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro

amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni

assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

consulenza contrattuale

gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito

redazione di stime e perizie di parte

assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo; consulenze in materia di contabilità e bilanci

analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

assistenza in procedure concorsuali

attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

revisione legale dei conti

tenuta della contabilità

Trasformazioni, fusioni, scissioni

29. L'adeguata verifica della clientela

I CHIARIMENTI DEL MEF



Il professionista svolge un'attività di consulenza in merito a specifiche clausole di un contratto di affitto di ramo d'azienda. Tuttavia non provvede alla stesura dello stesso. È comunque soggetto a rispettare gli adempimenti in tema di antiriciclaggio?



Si, nel caso di specie si sostanzia comunque un'attività di consulenza contrattuale.



Con riferimento ai contratti di affitto, il limite di 15.000 euro, a partire dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone mensile, annuale, o all'importo relativo all'intera durata del contratto.



Il limite di 15.000 euro, a partire dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone periodico concordato.

30. L'adeguata verifica della clientela

L'operazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica della clientela non è automaticamente esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.

Anche con riferimento alle attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di amministrazione del personale prima richiamate, si sottolinea come il D.Lgs. 231/2007 abbia sancito l'esonero dall'obbligo di adeguata verifica e registrazione, ma non anche da quello di segnalazione delle operazioni sospette.

31. L'adeguata verifica della clientela

ESEMPIO - Sono un dottore commercialista e ho provveduto alla mera trasmissione del modello Unico 2013 di una S.r.l. Sospetto tuttavia che la dichiarazione riporti elementi passivi fittizi, per cui si potrebbe configurare il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

In considerazione del fatto che l'art. 12, comma 3, testualmente recita "Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12", non ritengo che debba essere posto in essere alcun adempimento in materia di antiriciclaggio. È corretta l'interpretazione?

No, in questo caso c'è comunque l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta. L'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 231/2007, infatti, espressamente esonera il professionista dagli obblighi di adeguata verifica (Titolo II, Capo I) e di registrazione (Titolo II, Capo II), mentre non prevede nessuna esenzione in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è comunque necessario procedere all'adeguata verifica, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione.

32. L'adeguata verifica della clientela

Appurata l'effettiva sussistenza dell'obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:

- a) **ordinarie**, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 231/2007;
- b) **semplificate**, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2007 e all'art. 4 dell'allegato tecnico;
- c) **rafforzate**, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall'art. 28, commi 2 e 5 del D.Lgs. 231/2007 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell'art. 1 dell'allegato tecnico.

33. L'adeguata verifica della clientela

**OBBLIGHI
SEMPLIFICATI**

**OBBLIGHI
ORDINARI**

**OBBLIGHI
RAFFORZATI**

NO identificazione titolare effettivo; **NO** richiesta informazioni scopo e natura prestazione; **NO** controllo costante. Sono poi previsti ulteriori esoneri per particolari fattispecie

Procedure più rigorose (i maggiori adempimenti sono disciplinati con riferimento ai singoli casi)

34. Identificazione del cliente

Al momento in cui è conferito l'incarico

In presenza del cliente

Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, ferma restando la responsabilità del professionista

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

35. Identificazione del cliente

COME?

- **raccogliere i seguenti dati:**

1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. codice fiscale;
5. estremi del documento di identificazione.

Nel caso di società:

1. denominazione del soggetto giuridico;
2. sede legale;
3. codice fiscale o partita iva.

36. Identificazione del cliente

COME?

- **acquisire il documento** atto ad effettuare l'identificazione, quale:
 1. carta d'identità;
 2. passaporto;
 3. patente di guida;
 4. patente nautica;
 5. libretto di pensione;
 6. porto d'armi;
 7. permesso di soggiorno;
 8. altre tessere di riconoscimento rilasciate dall'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
- fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo del cliente).
- acquisire il documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentante quando il cliente è una società. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza.

37. Identificazione del cliente

I CHIARIMENTI DEL MEF



C'è un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del quale si esegue l'identificazione?



Qualora non sia possibile acquisire la copia del documento utilizzato per l'identificazione, la disposizione consente di acquisirne gli estremi ed ottemperare in tal modo all'obbligo di conservazione. La disposizione è riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo

38. Identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo è:

- la persona fisica **per conto della quale è realizzata un'operazione** o un'attività;
- nel caso di entità giuridica, **la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale)**, oppure ne risultano beneficiari.

38. Identificazione del titolare effettivo

e la verifica dell'identità del titolare effettivo devono essere effettuate **contestualmente all'identificazione del cliente**

Identificazione titolare effettivo

conservare la copia o i riferimenti dei **documenti richiesti**, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione Professionale
NO REGISTRAZIONE

Così come stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, è il **cliente stesso a dover fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate** delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolare effettivo. Quindi è sempre necessario richiedere l'attestazione, anche qualora la figura del titolare effettivo possa essere facilmente individuata dal professionista.

Tuttavia, qualora, sulla base dell'indice di rischio attribuito al cliente e della sua prudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali.

39. Identificazione del titolare effettivo

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO



**Persona fisica che agisce
in
proprio**



non vi sono altri titolari effettivi (ma è sempre necessaria l'attestazione)



**Persona fisica che agisce
per conto di un'altra
persona fisica**



deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo (ovvero il soggetto per il quale agisce)



Società o ente



La persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le complete generalità dell'eventuale titolare effettivo ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino l'entità giuridica. Si configura possesso o controllo allorquando sia detenuta una partecipazione superiore al 25% più uno del capitale sociale,

40. Identificazione del titolare effettivo

**Titolare
effettivo
(secondo il Mef)**

Colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno

**Titolare
effettivo
(CNDCEC)**

Colui che ha una partecipazione superiore al 50% o, in mancanza, colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno

41. Identificazione del titolare effettivo

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO



Srl con 5 soci persone fisiche che detengono il 20% ognuna



Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 aprile 2013: il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.

Posso anche estendere l'adempimento a tutti i soci.

In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo stesso possa essere considerato quale titolare effettivo



Il socio è una società o ente



il professionista che proceda all'identificazione del titolare effettivo ha l'obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.

42. Identificazione del titolare effettivo

Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO

- DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
- DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
 - COGNOME E NOME
 - LUOGO E DATA DI NASCITA
 - INDIRIZZO DI RESIDENZA
 - CODICE FISCALE

43. Valutazione del rischio

**Valutazione del rischio
associato al cliente e
all'operazione**

```
graph TD; A[Valutazione del rischio associato al cliente e all'operazione] --> B[Al fine di poter "calibrare" l'attività di acquisizione delle informazioni all'effettivo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo]; B --> C[Il professionista, pertanto, non dovrà limitarsi ad applicare una procedura unica e standardizzata, ma dovrà valutare di volta in volta le misure da adottare];
```

Al fine di poter “calibrare” l’attività di acquisizione delle informazioni all’effettivo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il professionista, pertanto, non dovrà limitarsi ad applicare una procedura unica e standardizzata, ma dovrà valutare di volta in volta le misure da adottare

44. Valutazione del rischio

I passi da seguire per convertire i dati già in possesso del professionista in termini di minore/maggiore grado di rischio sono i seguenti:

- 1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio.** Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
- 2. si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio.** Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione;
- 3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20, D.Lgs. 231/2007.**

Aspetti connessi al cliente

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Altro	
Totale a.1.	
a.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
Totale a.2.	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
Totale a.3.	
a.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
Totale a.4.	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

Aspetti connessi all'operazione

B. Aspetti connessi all'operazione	Livello di rischio
b.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
b.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
b.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
b.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
b.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
b.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	